

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE' COCCI, VITALE Antonio, DELLA PORTA, SALERNO, COSTA, CACCHIOLI, MAZZOLI, SCARDACCIONE, PACINI, SALVATERRA e TRUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1976

Provvidenze urgenti a favore delle esportazioni agricolo-alimentari

ONOREVOLI SENATORI. — È ben nota la forte situazione deficitaria della nostra bilancia agricolo-alimentare.

Tale situazione non può risolversi soltanto attraverso il contenimento delle importazioni, ma soprattutto incentivando le esportazioni dei prodotti agricolo-alimentari le cui voci principali sono costituite dai prodotti ortofrutticoli ed agrumari e dal vino, tipici della nostra terra, che danno vita a correnti tradizionali d'esportazione di notevole interesse per la nostra economia.

Nel settore ortofrutticolo ed agrumario, che è di gran lunga il più importante, la produzione globale italiana si aggira sui 250 milioni di quintali, risultando seconda, nella graduatoria mondiale, dopo quella degli Stati Uniti d'America.

Nel 1975 essa ha alimentato un'esportazione di 28 milioni di quintali con un introito

valutario netto di oltre 750 miliardi di lire nel senso che da tale ricavo non è da sottrarre valuta per materie prime importate.

Ciò val quanto dire che detta esportazione, da sola, costituisce circa il 50 per cento dell'attivo della bilancia agricolo-alimentare e copre, sempre da sola, oltre il 40 per cento del *deficit*.

È da notare, infine, che detta esportazione mette in moto un complesso di attività ausiliarie nel campo dei trasporti, degli imballaggi, della industria del freddo e della industria meccanica per la costruzione delle attrezzature tecniche di lavorazione e conservazione, oltre ad assorbire una rilevante massa di mano d'opera sia nella fase della produzione che in quella della lavorazione e della commercializzazione.

Si propone, pertanto, l'approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Il punto 5) dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350, è sostituito dal seguente:

« Il Fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale è incrementato della somma di lire 600 miliardi da destinare alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito previste dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, e sulle operazioni di finanziamento relative ad esportazioni di prodotti agricolo-alimentari, effettuate dagli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con lo stesso Mediocredito centrale ».